



COMUNE DI BASSIANO

PROVINCIA DI LATINA

Via Aldo Manuzio, 119 – 04010 Bassiano (LT)

Tel. 0773 355226 – Fax 0773 355013

www.comune.bassiano.lt.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

SEDUTA :

☐ Pubblica ☐ Non Pubblica

N.
Urgente

SESSIONE :

☐ Ordinaria ☐ Straordinaria ☐

Data

CONVOCAZIONE :

☐ 1° ☐ 2°

OGGETTO: **Approvazione Regolamento per le installazioni di telefonia mobile.**

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,
alle ore, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello
nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri

Presiede il Sig., nella sua qualità di

Partecipa alla seduta il dott.,

Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. consiglieri su n. consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- ☐ del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- ☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- ☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 7, in data 30.05.2013, si è proceduto all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno 26 e 27 maggio 2013, in relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con successiva propria deliberazione n. 8, in data 30.05.2013, si è preso atto del giuramento del Sindaco, in relazione a quanto disposto dall'articolo 50, comma 11 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTA la Legge 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", la quale tra l'altro all'articolo 8, comma 6, stabilisce che i "comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

VISTI gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni;

VISTO il DPCM 8 luglio 2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz 3 GHz;

VISTA la facoltà riconosciuta *ex lege* in capo all'Ente comunale di individuare specifiche aree dove allocare gli impianti di telefonia mobile a mezzo apposito Regolamento locale in materia di insediamento di antenne, stazioni radio base e ripetitori, trova il proprio limite nell'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficienza della distribuzione del servizio di telefonia mobile, che può essere attuato solo attraverso la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni sull'intero territorio nazionale. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 Dicembre 2005, n. 6961).

VISTO l'allegato "Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile", qui integralmente richiamato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI BASSIANO

PROVINCIA DI LATINA

Via Aldo Manuzio, 119 – 04010 Bassiano (LT)

Tel. 0773 355226 – Fax 0773 355013

www.comunedibassiano.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

Il presente Regolamento è adottato in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e ai sensi:

- dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36;
- dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali);
- del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana");
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz");
- del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il quale dispone, tra l'altro, all'art. 87, comma 1, che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;
- degli art. 114 e 117 della Costituzione e delle relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni.

Art. 1 – OGGETTO.

1) Il regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di impianti fissi per il servizio di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Bassiano.

2) Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si riferiscono all'intero territorio comunale e, per quanto applicabili, risultano immediatamente precettive anche per impianti già esistenti.

3) Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

Art. 2 -DEFINIZIONI

1) Per impianto fisso per il servizio di telefonia mobile si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria.

2) Il sistema delle antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno.

3) La centralina e i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e materiali di fabbricazione possono variare, ma devono essere comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni e materiali ritenuti più idonei.

4) In base alle dimensioni il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato etc ...). Antenne e apparati di trasmissione possono essere accorpati in un unico circuito elettronico.

Art. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1) Con il presente regolamento, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;

b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;

c. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 2;

d. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;

e. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

f. a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente,

la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

g. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;

h. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

i. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

CAPO 1 IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 4 -PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

1) Gli Impianti per la telefonia mobile devono essere autorizzati ai sensi di legge e l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.

2) Il Programma annuale delle installazioni fisse comprensivo della domanda di autorizzazione, deve essere presentato al Comune di Bassiano e deve essere corredato dalla documentazione che di seguito si elenca:

- . Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati;

- . Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;

- . Dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato;

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

a)Caratteristiche del sito

- . Progetto dell'impianto in scala 1:200;

- . Valutazioni di cui al comma 2 art. 2 bis della legge 1 luglio 1997 n. 189 e s.m.i., sui possibili impatti relativi al paesaggio, al patrimonio storico, culturale e ambientale, corredato dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala e da almeno tre punti di vista alternativi;

- . Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

- . Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

- . Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione

- . banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- . scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- . direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- . diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- . relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici; valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- . valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- . planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne (per antenne installate su edifici).

3) Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- . lunghezza;
- . inserimento;
- . prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100);
- . pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- . stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.);
- . in particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto degli impianti.

4) Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 200 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio

secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

5) In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al successivo art. 5.

CAPO II APPROVAZIONE

Art. 5 - AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1) Il Programma dovrà essere presentato al Comune, entro il termine del 30 agosto di ogni anno secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla normativa nazionale.

2) Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, ogni Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso l'Albo pretorio del Comune, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.

3) A tale proposito, il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

4) Di tale deposito deve essere data comunicazione, mediante avviso affisso all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali del territorio e nei locali pubblici, pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e sul sito Internet dell'Amministrazione comunale.

5) Entro il termine di 15 giorni dal compiuto deposito, sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

6) Il Programma è autorizzato dal Comune, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa, nel rispetto del presente regolamento e sulla base delle valutazioni e dei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti per territorio, nonché del parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dall'UTC.

Art. 6 – GRUPPO DI VALUTAZIONE

1) Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale,

viene istituito un Gruppo di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.

2) Il Gruppo di Valutazione è composto da:

a. Assessore all'Ambiente e dall'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata;

b. Il Dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica e Edilizia Privata o suo delegato;

- c. Un funzionario in rappresentanza della ARPA;
- d. Un funzionario in rappresentanza della ASL;
- e. Un rappresentante delle associazioni presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, designato dal Consiglio Comunale su indicazione delle Associazioni medesime;
- f. Un rappresentante dei Comitati cittadini attivi sulla materia, ufficialmente costituiti, designato dal Consiglio Comunale su indicazione dei Comitati medesimi;
- g. Un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di opposizione espressi dal Consiglio Comunale;
- h. Del Gruppo di Valutazione potranno far parte, senza diritto di voto, anche, uno o più esperti in pianificazione di impianti, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro e/o collaborazione con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

3) I Componenti del Gruppo di Valutazione, nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica per tutta la durata della legislatura;

4) il Gruppo di Valutazione è presieduto dal Dirigente del Settore Ambiente -Urbanistica e Edilizia Privata che provvede, altresì, alla sua convocazione;

5) le deliberazioni del Gruppo di Valutazione sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza obbligatoria del Presidente e dei rappresentanti ARPA e ASL.

6) Il Gruppo di Valutazione ha il compito di :

- a. Valutare i piani annuali di sviluppo delle reti presentati dai gestori di impianti di telefonia mobile entro il 30 agosto di ogni anno ;
- b. verificare il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- c. esprimere un parere obbligatorio non vincolante in merito al Piano di Localizzazione previsto dal presente regolamento;

7) Il Gruppo di Valutazione, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti ed di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i gestori di reti della telefonia mobile;

8) Il Gruppo di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazione potrà essere formulata una sola volta, non sono ammesse richieste multiple. In tal caso il Gruppo di Valutazione valuta i Piani entro i 60 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 giorni dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

9) La verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

- 10) I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;
- 11) In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un contratto rispecchiante gli impegni reciprocamente assunti .
- 12) Il Gruppo di Valutazione può avere, se demandate, funzioni propositive e consultive al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento.

CAPO III LOCALIZZAZIONI

Art. 7 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) Al fine di ridurre l’impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l’Amministrazione comunale predispone un **Piano di Localizzazione** di riferimento per le installazioni di telefonia mobile individuando le aree ove privilegiare l’installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l’installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di cem generati.
- 2) La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell’esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- 3) L’installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d’affitto da valutare in sede di progetto.
- 4) Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
 - Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
 - Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.);
 - infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - Aree di rispetto cimiteriale;
 - Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l’obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall’art. 7 del presente regolamento comunale;
- 5) L’eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà

essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo di Valutazione. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all'art. 7.

6) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

7) Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

8) Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;

9) Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Art. 8 - PRESCRIZIONI E DIVIETI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE (SRB)

1) Gli impianti fissi per il servizio di telefonia mobile del tipo denominato "Stazione Radio Base" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) localizzazione

- E' vietata l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

- La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

- Sono individuate, quali aree di particolare attenzione e pertanto sconsigliate ad ospitare l'installazione degli impianti di che trattasi, quelle sottoposte a vincolo di tutela ambientale, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04, le aree soggette a verde pubblico attrezzato (parchi e giardini) nonché le aree urbane intensamente abitate.

In caso di installazioni su proprietà comunale l'autorizzazione è subordinata:

- se trattasi di aree o edifici appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile, al rilascio di concessione di suolo pubblico con allegato disciplinare, nel quale saranno fissati tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al controllo del numero di impianti, al fine di limitare il consumo di territorio, oltre che a quant'altro previsto nell'apposito regolamento;
- se trattasi di aree o edifici appartenenti al patrimonio disponibile del comune, alla stipula di contratto di locazione, contenente tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al controllo del numero di impianti, al fine di limitare il consumo di territorio, oltre che a quant'altro previsto nell'apposito regolamento.

In ogni caso, è facoltà del Comune, in sede di rilascio dell'autorizzazione, obbligare la ditta concessionaria a garantire l'ospitalità sulla medesima installazione di impianti di altre ditte concessionarie di servizio pubblico, fatto salvo il diritto della ditta realizzatrice dell'installazione a percepire un equo compenso per l'esecuzione delle parti messe a disposizione.

b) Inserimento ambientale

- Per quanto riguarda la realizzazione di pali o tralicci di supporto, questi dovranno rispettare le norme previste dal PRG nelle diverse zone urbanistiche.
- Per la realizzazione di impianti a servizio di un singolo gestore, dovrà essere utilizzato quale sostegno un palo tubolare.
- Nel caso di impianti a servizio di più gestori, potrà essere autorizzata anche l'installazione di sostegni a traliccio qualora ne fosse dimostrata la necessità per motivi di sicurezza e funzionalità, tramite analisi dei carichi agenti e del comportamento della struttura di sostegno.

c) Norme generali

- Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e normative tecniche CEI ed UNI generali in materia, dettate dalle vigenti normative in materia di impianti, sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio, ecc.;

Art. 9 - AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI

1) In casi particolari, qualora trattasi di installazioni suggerite dal Comune a seguito di modifica della programmazione annuale del richiedente, o già ricomprese nelle aree di ricerca oppure per motivi di comprovato interesse pubblico, risulta possibile provvedere al rilascio di autorizzazioni per siti puntuali non previsti nel programma annuale.

2) Le istanze per ottenere l'autorizzazione all'installazione vanno presentate al Comune e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal vigente regolamento comunale in materia di edilizia, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione di cui al precedente art. 5.

3) Le autorizzazioni per l'esercizio di impianti fissi di telefonia mobile sono contenute nel permesso di costruire laddove previsto.

4) Le varianti al progetto iniziale o le modifiche dell'impianto autorizzato dovranno essere sotto-poste nuovamente al procedimento contenuto nel presente articolo.

5) Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando di limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA, ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica attestante le valutazioni delle nuove misure del campo elettromagnetico, per consentire agli organismi competenti di esercitare il controllo.

CAPO IV PERMESSI

Art. 10 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

1) Rientrano tra gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi di legge:

- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo.

Art. 11 - INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A.

1) Rientrano tra gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza e alle degli stessi;
- sostituzione di parti della struttura portante (tralicci, pali etc.) e di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- interventi di soppressione e rimozione degli impianti con relativa bonifica del sito.

Art. 12 - SPESE ISTRUTTORIA

1) Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Secondo quanto disposto dal presente regolamento è stabilita in € 1.000 la somma da corrispondere al favore del Comune, per ogni impianto di telefonia fisso o mobile autorizzato, quale contributo per l'istruttoria comprensivo di tutti gli oneri e spese a carico del richiedente. Tali somme non sono comprensive degli oneri di costruzione previsti per il rilascio del permesso di costruire, se previsto.

Art. 13 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1) A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, i gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti da tali provvedimenti.

2) Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, dovrà essere data comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche strutturali e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.

Art. 14 - ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

1) Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto.

2) Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

Art. 15 - IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

1) Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione.

2) La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- . descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- . localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
- . parere favorevole della ARPA e della ASL.

3) La documentazione da presentare alla ARPA ed alla ASL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito

- . Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- . Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- . Carta altimetrica 1 :5000 qualora necessaria;
- . Cartografia aggiornata in scala 1 :2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- . banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

- . scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - . direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
 - . diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione m dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi; relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - . valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
 - . valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
- 4) Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- . a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
- . per sopperire. in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche:

in tal caso, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;

- . per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 5.

Art. 16 - CONTROLLI

1) L'Amministrazione Comunale dispone il controllo, almeno una volta l'anno, del livello di emissioni elettromagnetiche degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile esistenti, per il tramite del Servizio ARPA o da Organismi autorizzati e certificati; i costi relativi composti dalle spettanze Arpa o altri, oltre ai diritti comunali saranno posti a carico dei gestori.

2) Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all'albo pretorio e sulla pubblicazione periodica comunale, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea.

ART 17 – AZIONI DI RISANAMENTO

1) Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;

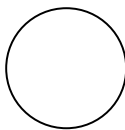
2) Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3) Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo III del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Bassiano, li __

Approvato e sottoscritto

☐ **Il Presidente**



☐ **Il Segretario Comunale**

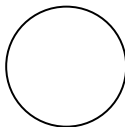
f.to

f.to

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



☐ **Il Responsabile**

f.to

ATTESTAZIONE

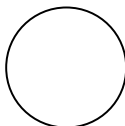
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

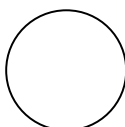


☐ **Il Responsabile**

f.to

È copia conforme all'originale.

Data



☐ **Il Responsabile**

.....

